# La nuova definizione di Posizione Finanziaria Netta

di Stefano Bianchi (\*) e Francesco Ballarin (\*\*)

Nel mese di marzo 2021 l'ESMA ha pubblicato il documento "Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del Regolamento UE 2017/1129" (c.d. Regolamento sul Prospetto) che si applicano a partire dal 5 maggio 2021. Tale documento prevede che gli emittenti quotati dovranno presentare nelle note illustrative dei bilanci annuali e delle semestrali pubblicate a partire dal 5 maggio 2021 un nuovo prospetto in materia di indebitamento finanziario. Il presente contributo tratterà delle nuove modalità di illustrazione della posizione finanziaria netta nel bilancio annuale e nella semestrale delle società quotate.

### **Premessa**

Il 4 marzo 2021 l'European Securities and Markets Authority (ESMA) ha pubblicato il documento "Orientamenti in materia di obblighi di informativa" ai sensi del Regolamento UE 2017/1129 (c.d. Regolamento Prospetto) che trova applicazione a partire dal 5 maggio 2021. Si rammenta che, in base all'art. 20, paragrafo 12 del Regolamento sul Prospetto spetta infatti all'ESMA il potere di adottare degli orientamenti per stabilire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci tra le autorità di vigilanza nella valutazione della completezza, della comprensibilità e della coerenza delle informazioni contenute nei prospetti da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione dei titoli in un mercato regolamentato.

Dal canto suo la Consob ha dichiarato, tramite il "Richiamo d'attenzione n. 5/21" del 29 aprile 2021, di conformare le proprie prassi di vigilanza ai suddetti Orientamenti dell'ESMA. In particolare, la Consob ha dichiarato che i prospetti da essa approvati, a partire dal 5 maggio 2021, dovranno risultare conformi ai suddetti Orientamenti ESMA.

Sempre in tale documento la Consob ha inoltre precisato che i riferimenti, presenti nelle precedenti comunicazioni, alle raccomandazioni CESR sul prospetto della Posizione Finanziaria Netta si intendono sostituiti con gli Orientamenti ESMA inclusi anche i riferimenti previsti dalla Comunicazione DEM/6064293 del 28 luglio 2006 in materia di Posizione Finanziaria Netta. Si

ricorda come tale comunicazione prevedesse che le società quotate debbano fornire nelle note illustrative del bilancio annuale e della semestrale un calcolo analitico della propria Posizione Finanziaria Netta che era da presentare secondo la raccomandazione del CESR del 10 febbraio 2005. Pertanto, a partire dal 5 maggio 2021 i predetti Orientamenti dell'ESMA sostituiscono anche la raccomandazione del CESR in materia di indebitamento. I paragrafi 175 e ss. degli Orientamenti ESMA forniscono le indicazioni per la redazione di un nuovo prospetto in materia di indebitamento. Tra le principali novità introdotte, che verranno approfondite nei prossimi capitoli, si segnala la nuova definizione come "Totale Indebitamento finanziario". Inoltre, la voce "Altre attività finanziarie correnti" include le attività finanziarie (ad esempio i titoli posseduti per la negoziazione) che non siano disponibilità liquide, mezzi equivalenti alle disponibilità liquide o strumenti derivati utilizzati con finalità di copertura. La voce "debito finanziario" include il debito remunerato (ossia il debito fruttifero) che comprende, tra l'altro, le passività finanziarie relative ai contratti di locazione a breve e/o a lungo termine (l'informativa sui debiti per leasing deve essere fornita separatamente). La voce "Debiti commerciali e altri debiti non correnti" include i debiti non remunerati che presentano una significativa

### Note:


(\*) Partner - BDO Italia S.p.A. (\*\*) Partner - BDO Italia S.p.A. componente di finanziamento implicito ed esplicito (ad esempio i debiti verso fornitori con una scadenza superiore ai dodici mesi) oltre ad eventuali altri prestiti fruttiferi.

### Il nuovo schema previsto dagli Orientamenti dell'ESMA del 4 marzo 2021

Come anticipato nel precedente paragrafo, il 4 marzo 2021 l'ESMA, nell'ambito della sua ha pubblicato il documento "Orientamenti in materia di informativa finanziaria ai sensi del Regolamento sul Prospetto" destinati alle autorità competenti (i.e. Consob) e ai partecipanti al mercato (ovvero le società emittenti) allo scopo di aiutare le società emittenti a conformarsi agli obblighi di informativa stabiliti dal Regolamento UE 2017/1129 e favorire un'interpretazione più uniforme degli allegati del predetto Regolamento in tutta l'Unione Europea. Gli Orientamenti si applicano a partire da due mesi dopo la loro pubblicazione sul sito web dell'ESMA. Lo scopo degli Orientamenti è sostanzialmente quello di stabilire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci tra le autorità competenti nella valutazione della completezza, della comprensibilità e della coerenza delle informazioni contenute nei prospetti finanziari, nonché di assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente degli di informativa stabiliti obblighi Regolamento sul Prospetto. Nelle premesse di tali Orientamenti preme ricordare come l'ESMA si aspetti che le persone responsabili dei prospetti sull'informativa finanziaria si astengano dal comunicare informazioni non rilevanti nel contesto dell'emittente o dei relativi titoli in quanto ciò potrebbe celare le informazioni pertinenti ai fini di una decisione di investimento e quindi compromettere la tutela degli investitori. Al fine di evitare la duplicazione delle informazioni nei prospetti finanziari l'ESMA suggerisce agli emittenti di fare riferimento al punto in cui si trovano le informazioni anziché duplicarle, sempre a condizione che ciò non pregiudichi la comprensibilità dei prospetti finanziari.

Pertanto, nel fornire le informazioni sulle politiche di tesoreria e di finanziamento richieste dagli Orientamenti, gli emittenti possono inserire nelle relazioni finanziarie dei riferimenti incrociati alle relative informazioni contenute nel bilancio d'esercizio. Chiaramente questi Orientamenti rappresentano un benchmark anche per le società non sottoposte a vigilanza. Il paragrafo 175 del documento emesso dall'ESMA, riporta la composizione della "Dichiarazione sull'indebitamento" ovvero il prospetto che gli emittenti devono adottare per il calcolo e l'illustrazione dell'indebitamento finanziario netto. La Tavola 1 mette a confronto il predetto prospetto con il prospetto presente nell'antecedente raccomandazione CESR del 10 febbraio 2005.

Tavola 1 - Prospetto dell'indebitamento finanziario netto



I successivi paragrafi del documento (176-189) riportano alcune *guidelines* sul contenuto delle singole voci oltre che degli utili esempi di indebitamento indiretto, che come vedremo dopo, non va incluso nella tabella dell'indebitamento (a meno che la relativa passività non sia stata rilevata in bilancio), ma del quale va data *disclosure* in un apposito paragrafo dopo la predetta tabella.

In particolare, il paragrafo 177 precisa che laddove l'emittente sia tenuta a redigere un bilancio consolidato, l'indebitamento finanziario netto dovrà essere calcolato su base consolidata. Inoltre, il paragrafo 178 prevede che vadano fornite informazioni dettagliate sulla composizione della voce "mezzi equivalenti e disponibilità liquide" indicando eventuali restrizioni riguardanti le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti.

Il paragrafo 179 precisa che la voce "Altre attività finanziarie correnti" dovrebbe includere le attività finanziarie (come ad esempio i titoli posseduti per la negoziazione) che non siano:

i. disponibilità liquide;

ii. mezzi equivalenti alle disponibilità liquide; iii. strumenti derivati utilizzati con finalità di copertura.

Per quanto riguarda la voce "Debito finanziario" il paragrafo 180 prevede che tale voce debba includere il debito remunerato (quindi fruttifero di interessi) che comprende tra l'altro, le passività finanziarie relative a contratti di locazione a breve e/o a lungo termine. Inoltre, devono essere forniti chiarimenti sul fatto che il debito finanziario comprenda eventuali passività relative a contratti di locazione e, in tal caso, dovrebbero essere indicato l'importo delle passività associate ai contratti di locazione a breve e/o lungo termine.

La voce "Debito finanziario corrente" comprende gli strumenti di debito rimborsabili entro i 12 mesi successivi. Inoltre, il paragrafo 182 specifica che per "parte corrente del debito finanziario non corrente" si intende la parte del debito finanziario non corrente che deve essere rimborsata entro 12 mesi dalla data di approvazione del prospetto.

Viene poi precisato che la voce "Debiti commerciali e altri debiti non correnti" dovrebbe includere i debiti non remunerati che presentano una significativa componente di finanziamento implicito o esplicito, ad esempio i debiti verso fornitori con una scadenza superiore a 12

mesi. In questa voce dovrebbero essere inclusi anche eventuali altri prestiti infruttiferi.

Nel valutare se i debiti commerciali non correnti abbiano o meno una significativa componente di finanziamento, andrebbero considerate (per analogia) le indicazioni fornite nei paragrafi da 59 a 62 dell'IFRS 15 -Ricavi provenienti da contratti con i clienti. Ricordiamo come il paragrafo 60 dell'IFRS 15 preveda che nel determinare il prezzo dell'operazione di vendita, l'entità deve rettificare l'importo promesso del corrispettivo per tener conto degli effetti del valore temporale del denaro se i termini di pagamento concordati dalle parti del contratto (esplicitamente o implicitamente) offrono al cliente o all'entità un beneficio significativo in termini di finanziamento del trasferimento al cliente dei beni o servizi. In tal caso, il contratto contiene una "componente di finanziamento significativa". La componente di finanziamento significativa può esistere indipendentemente dal fatto che la promessa di finanziamento sia esplicitamente prevista dal contratto o che essa sia implicita nelle condizioni di pagamento concordate dalle parti del contratto. Inoltre al paragrafo 61 il principio IFRS 15 prevede che nel valutare se il contratto contenga una componente di finanziamento e se quest'ultima sia significativa in relazione al contratto, l'entità deve considerare tutti i fatti e le circostanze pertinenti, tra cui entrambi i seguenti:

a) l'eventuale differenza tra il corrispettivo promesso e il prezzo di vendita in contanti dei beni o servizi promessi; e

b) l'effetto combinato di entrambi gli elementi seguenti:

– l'intervallo di tempo atteso tra il momento in cui l'entità trasferisce al cliente i beni o servizi promessi e il momento del pagamento da parte del cliente; e

- i tassi di interesse vigenti sul mercato pertinente.

Infine, il paragrafo 62 dell'IFRS 15 prevede che il contratto con il cliente non contiene alcuna componente di finanziamento significativa in presenza di uno qualsiasi dei seguenti fattori:

- il cliente ha pagato in anticipo per i beni o servizi e i termini di trasferimento dei beni o servizi sono a discrezione del cliente:
- un importo consistente del corrispettivo promesso dal cliente è variabile e l'importo o i

termini di pagamento di detto corrispettivo variano sulla base del verificarsi o del non verificarsi di un evento futuro che sfugge in misura significativa al controllo del cliente o dell'entità (per esempio, se il corrispettivo è una *royalty* basata sulle vendite);

• la differenza tra il corrispettivo promesso e il prezzo di vendita in contanti del bene o servizio è dovuta a un motivo diverso dalla concessione di un finanziamento al cliente o all'entità ed è proporzionale al motivo (1).

## Disclosure in merito all'indebitamento indiretto

Il paragrafo 185 del documento prevede che in calce al prospetto dell'indebitamento finanziario netto gli emittenti debbano indicare l'indebitamento indiretto e soggetto a condizioni.

L'indebitamento indiretto e soggetto a condizioni ha lo scopo di fornire agli investitori una visione d'insieme di eventuali debiti rilevanti che non trovano riflesso nella dichiarazione sull'indebitamento.

Pertanto, a meno che non sia già incluso nel prospetto sull'indebitamento finanziario netto (in quanto rilevato in bilancio come passività finanziaria), l'indebitamento indiretto e soggetto a condizioni non dovrebbe essere incluso nella dichiarazione sull'indebitamento stessa, bensì descritto in un paragrafo separato dopo la dichiarazione in questione. Tale disclosure dovrebbe contenere informazioni sull'ammontare dell'indebitamento indiretto e soggetto a condizioni ed analizzare la natura di tali voci.

Le società emittenti dovrebbero considerare come indebitamento indiretto o soggetto a condizioni qualsiasi obbligazione materiale che non sia stata direttamente riconosciuta dall'emittente su base consolidata, ma che l'emittente potrebbe dover soddisfare in determinate circostanze. Inoltre, l'indebitamento indiretto deve comprende anche l'importo totale massimo dovuto in relazione a qualsiasi obbligazione che sia sorta in capo all'emittente, ma il cui importo finale non è stato ancora determinato con certezza, indipendentemente dal probabile importo effettivo dovuto in base a tale obbligazione in qualsiasi momento.

Il documento dell'ESMA riporta inoltre alcuni esempi di indebitamento indiretto o soggetto a condizioni:

- gli accantonamenti rilevati in bilancio (come quelli per passività previdenziali o per contratti onerosi);
- la garanzia di onorare un prestito bancario concesso a un soggetto che non fa parte del gruppo dell'emittente, se tale soggetto si rende inadempiente sul rimborso del prestito;
- un impegno definitivo ad acquisire o a costruire un'attività nei 12 mesi successivi. (ad esempio, qualora la società abbia firmato un contratto in base al quale si impegna ad acquisire un'attività materiale);
- le penali o i risarcimenti che devono essere pagati dall'emittente nei 12 mesi successivi, se questa prevede di non rispettare eventuali impegni contrattuali;
- gli impegni relativi a contratti di locazione che non sono rilevati come passività nel bilancio dell'emittente e quindi inclusi nella dichiarazione sull'indebitamento;
- gli importi relativi al "factoring indiretto" (reverse factoring) nella misura in cui non siano già inclusi nella dichiarazione sull'indebitamento.

La definizione di indebitamento indiretto estende perciò in modo significativo l'ampiezza delle variabili da considerare compresi alcuni dei meccanismi attualmente in fase di maggiore implementazione come il *reverse factoring*.

Il precedente elenco di elementi che si qualificano come indebitamento indiretto o soggetto a condizioni non è esaustivo. Gli emittenti dovrebbero valutare l'opportunità di includere nel prospetto informazioni addizionali relative a impegni definitivi che si tradurrebbero in deflussi rilevanti per l'emittente.

Gli enti creditizi e le imprese di assicurazione e riassicurazione dovrebbero adattare la tabella dell'indebitamento finanziario netto al loro modello aziendale concentrandosi sui rispettivi requisiti prudenziali. Ciò non significa che gli enti creditizi e le imprese di assicurazione e di riassicurazione siano tenuti a comunicare informazioni prudenziali che non siano già

### Nota:

(1) Per esempio, le condizioni di pagamento possono concedere al cliente o all'entità una tutela nel caso in cui l'altra parte non adempia adeguatamente alcune o tutte le obbligazioni contrattuali.

obbligati a segnalare conformemente ai requisiti di vigilanza.

### Conclusioni

Con il "Richiamo di attenzione n. 5/21" del 29 aprile 2021, la Consob ha dichiarato l'intenzione di conformare le proprie prassi di vigilanza ai suddetti Orientamenti ESMA. In particolare, la Consob ha dichiarato che i prospetti da essa approvati, a partire dal 5 maggio 2021, dovranno risultare conformi ai suddetti Orientamenti ESMA.

Sul punto, si ricorda che la Comunicazione Consob n. DEM/6064293 prevede che le società quotate forniscano nelle note illustrative del bilancio annuale e della semestrale un calcolo analitico della propria Posizione Finanziaria Netta che era da presentare in base allo schema riportato nella raccomandazione del 10 febbraio 2005 del CESR.

A partire dal 5 maggio 2021, i sopracitati Orientamenti dell'ESMA sostituiscono anche la raccomandazione del CESR in materia di indebitamento.

Pertanto, in base alle nuove previsioni, gli emittenti quotati dovranno presentare, nelle note illustrative dei bilanci annuali e delle semestrali, pubblicate a partire dal 5 maggio 2021 e quindi comprese le relazioni semestrali chiuse al 30 giugno 2021, un nuovo prospetto in materia di indebitamento da redigere secondo le indicazioni contenute nei paragrafi 175 ss. dei suddetti Orientamenti ESMA.

LIBRI

### **BILANCIO E REDDITO D'IMPRESA**

A cura di Luca Miele, Alessandro Sura, Francesco Bontempo, Tommaso Fabi

VI Edizione, Ipsoa Editore, 2021, pagg. 2300, € 155,00



L'opera analizza dagli aspetti civilistici relativi alla **redazione dei bilanci**, a quelli relativi alla **determinazione del reddito d'impresa** fino alla **liquidazione delle imposte** sui redditi.

Nella parte sul bilancio, oltre all'analisi delle norme che ne regolano la redazione, sono trattati i postulati del bilancio, i criteri di valutazione delle poste, il bilancio consolidato, le operazioni straordinarie, i patrimoni destinati, il bilancio di liquidazione, il bilancio in forma abbreviata, i profili giuridici relativi alla tenuta della contabilità, il bilancio e il falso in bilancio.

Nella parte fiscale sono analizzate la struttura generale delle **imposte sul reddito di impresa**, i **componenti negativi e positivi di reddito** e le regole attinenti all'imputazione temporale degli stessi. Sono particolarmente approfonditi i temi riguardanti: il credito per imposte estere, i costi cd. "black list", trasferimenti di residenza da e per l'estero, stabili orga-

nizzazioni, reddito in Italia e redditi all'estero, transfer pricing, associazione in partecipazione, esterovestizione, affitto di azienda.

Per ogni tema trattato, gli Autori hanno inserito numerosi **casi** controversi.

Il testo è aggiornato con le più recenti novità legislative e di prassi , in special modo quelle legate alla pandemia da COVID-19.

Particolare attenzione è prestata alla copiosa produzione di prassi – risoluzioni, risposte e principi diritto – da parte dell'Agenzia delle Entrate e alle novità contenute nella **Legge di Bilancio 2021**.

#### Per informazioni e acquisti

- Servizio Informazioni Commerciali Ipsoa tel. 02.8247794 - fax 02.82476403
- Agenzie Ipsoa di zona www.shop.wki.it/agenzie
- · www.shopwki.it